


Approvato con deliberazione Commissioni
n. 38 del 25-5-2015.

Modificato con Deliberazione del
Consiglio n. 4 del 16-12-2014 (Decreto n. 90 6.02.2015)
Delibera Consiglio 13 DEL 2.07.2018
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE

E L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI
SUI TERRENI AMMINISTRATI DALLA
UNIVERSITA' AGRARIA DI VALMONTONE



NORME GENERALI

Art. 1

I terreni di cui al presente regolamento, sono quelli indicati nell'allegato lettera "A" che verrà aggiornato o confermato con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione annuale e sono distinti nelle seguenti categorie:

- Terreni di categoria A
- Terreni di categoria B.

Art. 2

Hanno titolo ad inoltrare domanda di utilizzo dei terreni:

- 1) gli agricoltori, i braccianti agricoli, gli allevatori, gli imprenditori agricoli e/o allevatori, utenti ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;
- 2) Le Cooperative agricole di agricoltori e di allevatori con sede in Valmontone i cui soci siano utenti ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, le cooperative agricole e di allevatori con sede in Valmontone i cui soci siano utenti ai sensi dell'art. 4 dello Statuto;
- 3) gli utenti che volessero impegnare i terreni in progetti agricoli Certificati BIO e per produzioni con marchio di qualità;
- 4) Gli utenti che ne fanno richiesta.

Possono essere concessi, in via eccezionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, terreni a terzi per iniziative e progetti di particolare rilievo per l'occupazione locale e/o che valorizzino la città di Valmontone.

Art. 3

DA

Le domande dovranno contenere:

- 1° - per le cooperative e gli imprenditori agricoli: denominazione, sede legale; nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo del legale rappresentante e autodichiarazione delle posizioni INPS, iscrizione Camera di Commercio, Partita IVA; per cooperative e aziende zootecniche è richiesta anche la consistenza del patrimonio zootecnico;
- 2° - per gli agricoltori, i braccianti agricoli: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e autodichiarazione attestante la qualifica per almeno i due anni precedenti la data della domanda; per gli allevatori è richiesta anche la consistenza del patrimonio zootecnico;
- 3° per gli utenti: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e autodichiarazione attestante la consistenza del nucleo familiare, nonché la residenza consolidata da almeno cinque anni nel Comune di Valmontone.

Art. 4

Le domande delle Cooperative agricole dovranno contenere altresì il Certificato di vigenza e carichi sociali, elenco Soci firmati dal legale rappresentante, scheda di ciascun socio contenente l'autorizzazione al legale rappresentante per l'espletamento di tutte le formalità. Tali dati saranno utilizzati e trattati ai sensi e conformemente alle norme vigenti sulla privacy.

Art. 5

In base alle richieste pervenute ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente alla nuova assegnazione, dovrà essere compilata una graduatoria di utenti tenendo conto dei requisiti dichiarati in domanda e/o verificati d'ufficio.

Per le cooperative agricole, equiparate alle imprese diretto-coltivatrici, e gli imprenditori agricoli si effettuerà una graduatoria a parte con analoghi criteri.

Per gli utenti pascolo, la graduatoria dovrà essere pubblicata entro il 30 agosto di ogni anno.

Art. 6

Per la compilazione delle graduatorie relative alle utenze, si adottano i seguenti criteri:

- consistenza nucleo familiare (avendo riguardo alla sua maggior consistenza);
- i giovani imprenditori iscritti da meno di 5 anni e con età inferiore ai 40 anni, hanno la precedenza nell'assegnazione e nell'ulteriore riparto oltre le quote di assegnazione stabilita pari ad un incremento minimo di Ha 1.00;
- utenti che presentano progetti innovativi per produzioni con marchio di qualità o certificate biologiche o biodinamiche.

Art. 7

Agli utenti pascolo è consentito l'immissione di bestiame, non lattifero, fino a un massimo di 20 (venti) bestie, salvo espresse deroghe del Consiglio di Amministrazione avendo riguardo sia alla consistenza del pascolo collettivo che alla consistenza zootecnica dell'utente.

L'Università Agraria garantirà terreni adibiti a pascolo collettivo a riserva per mucche gravide oltre il sesto mese e fino al secondo mese dalla gestazione.

E' fatto divieto tenere nel pascolo collettivo vitelli oltre l'anno di età, salvo diverso avviso da parte

RK ³

del servizio veterinario competente di zona.

Art. 8

L'assegnazione delle terre dovrà essere effettuata dalla ~~Deputazione~~ agraria dell' Università Agraria di Valmontone entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno.

Art. 9

I terreni da assegnare sono distinti per valutazione e classificazione come da elaborato dell'Ufficio tecnico dell' Università Agraria o, in assenza, dal perito demaniale iscritto all'albo regionale debitamente nominato.

Art. 10

La durata della locazione è la seguente:
anni 15 per le aziende, gli imprenditori agricoli diretto-coltivatori e cooperative;
anni 5 per le altre categorie.

Art. 11

Il canone d' affitto annuale è determinato secondo le valutazioni o suddivisioni effettuate dal Consiglio universitario per il numero d'ettari assegnati e potrà essere pagato in due semestralità anticipate con data novembre e maggio. Il canone d'uso sarà aggiornato dall' Università Agraria in base agli indici ISTAT senza preavviso.

L'Università Agraria riconosce un abbattimento del 30% per gli imprenditori agricoli e del 40% per i giovani imprenditori e per gli utenti che certificheranno il terreno per produzioni biologiche o biodinamiche o impegnati in produzioni con marchio di qualità, per i primi 5 anni di impresa. Le tariffe sono le seguenti:

Utenti (bracciante, coltivatore diretto) 100 euro ad ettaro,
Cooperative agricole, imprenditori agricoli euro 120,00 ad ettaro.
Per le aree di qualità agricola inferiore il canone fissato è ridotto del 20%.

Art. 12

E' fatto assoluto divieto di subaffittare i terreni concessi. A tal fine l' Università Agraria di Valmontone, procederà a frequenti controlli.
In caso di trasgressioni, oltre l'immediata rescissione del contratto, sarà applicata una sanzione pari a 10 volte il canone annuo d'uso, con riserva di adire le vie legali.

Art. 13

In caso di danneggiamento del fondo l'utente oltre al risarcimento del danno dovrà pagare una multa pari a 5 volte il valore del danno stesso. In caso di danno grave l' Università Agraria potrà revocare la concessione. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni di morosità e di pendenza per fatti connessi all'uso del patrimonio universitario, non potranno avere in concessione la terra per un triennio.

RL

Art. 14

In caso di decesso dell'utente titolare, il rapporto è trasferito agli eredi utenti aventi diritto. Entro 30 giorni l'erede dovrà comunicare all'Università Agraria la volontà del trasferimento o la rinuncia del diritto.

In caso di rinuncia o di mancanza di eredi aventi i requisiti previsti dall'art. 2, i terreni ritornano nella piena disponibilità dell'Università Agraria.

Art. 15

In caso di ritardato pagamento del canone sarà applicato il vigente tasso d'interesse di mercato. In caso di grave morosità data dal mancato pagamento di tre semestralità, l'Università Agraria ha diritto di ottenere il rilascio immediato del fondo da parte dell'utente moroso, con riserva di pagamento coattivo delle somme dovute.

Art. 16

Gli assegnatari sono tenuti ad effettuare tutte le operazioni di coltivazione e d'ordinaria manutenzione che si rendano necessarie, nel rispetto delle buone pratiche agricole; come previsto dalla normativa vigente è fatto divieto assoluto di utilizzare organismi geneticamente modificati.

Art. 17

Ogni intervento di carattere straordinario e/o di miglioramento fondiario, dovrà essere autorizzato dall'Ente previa presentazione formale di domanda contenente le specifiche delle opere da realizzare. Inoltre, per i suddetti terreni, sono consentiti interventi ai sensi della Legge n. 55/99.

Art. 18

Ogni miglioria non espressamente autorizzata dall'Ente ed effettuata dall'utente assegnatario porta alla revoca automatica ed immediata della concessione. E' fatto divieto assoluto al concessionario:

- 1) di costruire opere stabili in muratura;
- 2) di costruire opere di legno senza il preventivo benestare dell'Ente al quale è riservato il diritto di ordinare modifiche al relativo progetto al fine di impedire realizzazioni di opere non costruite secondo regola d'arte;
- 3) di effettuare e collocare a dimora piante da frutto, da ombra, d'alto fusto e di altro, salvi i casi di piccole migliorie previa comunicazione da inviare all'U.A. trenta giorni prima dell'esecuzione delle opere.

Per piccolo miglioramento si intende quello che sia eseguito dal concessionario con lavoro proprio, della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto; che le migliorie, addizioni e trasformazioni del fondo dovranno essere realizzate solo con la procedura di cui all'art. 16 della legge 203/82 e, in ogni modo, non potranno mutare la destinazione agricola del

fondo alla data del contratto, non potranno essere rimosse recinzioni, canali di scolo o d'irrigazione ecc.

Art. 19

L'Università Agraria potrà organizzare un servizio di guardiania per garantire, anche attraverso l'operato dell'apposita commissione consiliare, il controllo sulla legittima conduzione, sullo stato di coltivazione e manutenzione delle terre, nonché il controllo sulla regolare immissione del bestiame al pascolo collettivo e sul suo periodico aggiornamento.

Art. 20



Qualora durante il periodo della concessione si rendesse indispensabile riavere, da parte dell'Università Agraria, la libera disponibilità di tutto o di parte del terreno concesso per cause di forza maggiore, l'Amministrazione dell'Università Agraria rimborserà per quota parte il canone eventualmente versato, fermo restando il diritto di precedenza dell'utente nelle nuove assegnazioni di cui al precedente art. 8.

Art. 21

Gli utenti del pascolo collettivo si impegnano a rispettare e tutelare il benessere animale secondo quanto previsto delle leggi vigenti. A tal fine la Deputazione Agraria può incaricare un medico veterinario per valutare lo stato di benessere degli animali allevati sul territorio dell'Ente e, nel caso, dare le dovute prescrizioni fino a decretare la revoca dell'utenza al pascolo.

Art. 22

Fermo restando quanto stabilito dal regolamento per la compilazione delle graduatorie, la Deputazione Agraria si riserva di valutare con particolare attenzione e preferenza l'eventuale richiesta di terre da parte di utenti, di cui all'art. 4 dello Statuto, particolarmente bisognosi, previa acquisizione di documentazione comprovante tale stato e purché si impegnino direttamente nell'attività agricola.

RL  6 

TITOLO I° DEMANIO UNIVERSITARIO ED USI CIVICI

Art. 1 Demanio civico

Il territorio su cui si esercita il diritto di uso civico è quello demaniale appartenente all'Università Agraria di Valmontone con le limitazioni e prescrizioni previste dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti.

Le proprietà demaniali dell'Ente sono quelle indicate nell'allegato lettera "A" che verrà aggiornato o confermato con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.



Art. 2 Usi civici

Gli usi civici che possono essere esercitati sul territorio universitario sono:

- a) raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra e di molluschi che non siano protetti da leggi speciali;
- b) raccolta di sabbia, pietre e cespugli;
- c) legnare sul secco e sul morto;
- d) il pascolo;
- e) l'uso delle acque superficiali e degli abbeveratoi, questi ultimi per esclusivo scopo zootecnico, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo delle acque pubbliche;
- f) Uso civico delle coltivazioni delle terre demaniali.

Art. 3 Soggetti attivi

All'esercizio degli usi civici sul territorio dell'Università Agraria di Valmontone hanno diritto i cittadini utenti ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, secondo i termini e le modalità del presente regolamento.

 7 

TITOLO II° RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA E DEI MOLLUSCHI

Art. 4 Prodotti spontanei

Per prodotti spontanei della terra si intendono:

- a) funghi epigei ed esogei commestibili e non;
- b) fragole, lamponi, mirtilli, more e bacche di ginepro;
- c) asparagi, rafani, germogli di vitalba e di rovo;
- d) erbe commestibili e medicinali, fiori e semi di qualsiasi specie vegetale.

Art. 5 Raccolta dei prodotti spontanei

L'esercizio degli usi indicati al punto a) del precedente art. 4 è libero a tutti i cittadini utenti dell'Università Agraria di Valmontone con le limitazioni e le prescrizioni di cui al presente Regolamento e alle Leggi Regionali in materia.

Art. 6 Divieti temporanei

L'Ente può vietare temporaneamente gli usi in aree in cui si venissero a verificare profonde modificazioni dei fattori biotici ed abiotici dell'ecosistema forestale e prativo.

L'Ente può assegnare in esclusiva agli utenti o a Cooperative di utenti una o più aree per la sola raccolta dei tartufi.

In questi casi il divieto o l'esclusiva verranno comunicati con avvisi e con tabellazione delle aree.


Art. 7 Divieti permanenti

Si fa divieto di raccogliere e commercializzare funghi epigei con dimensioni inferiori a cm. 6 di altezza del gambo.

E' vietato usare, nella raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo stato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale.

E' vietato altresì:

- a) danneggiare la flora fungina anche delle specie non commestibile;



- b) estirpare, tagliare e comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parti di esse;
- c) trasportare funghi con raccoglitori che impediscano la diffusione delle spore;
- d) campeggiare e fare pic-nic al di fuori delle aree appositamente attrezzate ed abbandonare sui terreni materiale non completamente biodegradabile;
- e) accedere con mezzi motorizzati sui terreni del demanio cittadino in attuazione della L.R. n° 29/1987 e per le finalità di proteggere e tutelare gli ecosistemi vegetali ai sensi della L.R. n° 53/1974.

Agli utenti, per l'esercizio degli usi consentiti dalla legge 16 giugno 1927, n° 1766, verrà rilasciata una autorizzazione annuale di accesso sulle proprietà del demanio civico.

Ai non utenti, possessori a qualsiasi titolo di proprietà del demanio civico suscettibile di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n° 1766/1927, verrà rilasciata una autorizzazione di accesso limitata alle strade che conducono direttamente al fondo posseduto.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti, rilasciati dal Presidente, sono soggetti al rimborso delle spese effettivamente sostenute che verrà determinato dalla Deputazione Agraria.

Art. 8 Limitazioni

Si consente la raccolta complessiva e giornaliera pro capite e per persona munita di tesserino delle seguenti quantità:

- Kg. 3 di funghi epigei
- Kg. 1,5 di funghi esogei
- N° 500 molluschi
- Kg. 3 degli altri prodotti indicati alle lettere b), c) e d) dell'art. 4.



TITOLO III° USO CIVICO DI LEGNATICO SUL SECCO E SUL MORTO

Art. 9 Legna secca

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie, del frascume, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, limitatamente alla chioma di essi idonea solo a legna, è libera a tutti gli utenti aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.

Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici.

L'utilizzo della chioma degli alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dalla Amministrazione universitaria, previo accertamento a marchiatura.

 9 

E' vietata la raccolta di fogliame, di semi, lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche o marcite, e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente.

Art. 10 Limitazioni

Ai cittadini aventi diritto di legnatico potrà autorizzarsi, dietro domanda scritta da indirizzarsi al Presidente e nei limiti di effettivi bisogni:

- a) la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali;
- b) il legname occorrente alla costruzione di capanne, alle chiusure di mandrie e recinzioni di fondi, purché abbiano provveduto alla denuncia di animali fidati nel demanio universitario;
- c) tagli di piccole porzioni di bosco e di alberi esistenti su pascoli sempre che l'utente corrisponda il rimborso dei frutti indebitamente percepiti.

Art. 11 Corrispettivi

Le concessioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono gratuite e vanno esercitate sentito il parere dell'autorità forestale.

Le concessioni di cui alla lettera c) del presente articolo, se utilizzate per esclusivo uso familiare, sono gratuite sino a q.li 30 per stagione silvana, da q.li 31 a q.li 60 verrà richiesto un corrispettivo pari alla $\frac{1}{2}$ del valore di macchiatici sul parte eccedente i q.li 30, oltre i q.li 61 il corrispettivo sarà pari alla $\frac{1}{2}$ del valore di macchiatici sulla parte eccedente i q.li 30 e sino a q.li 60; oltre i q.li 60 sarà richiesto i $\frac{2}{3}$ del valore di macchiatici.

Qualora la legna ricavabile venga commercializzata il corrispettivo sarà pari al valore di macchiatici.

Il valore di macchiatico sarà accertato adottando i parametri fissati dal piano di assestamento forestale, maggiorati di $\frac{1}{14}$ per ogni anno trascorso dalla data di approvazione del piano, moltiplicati per i valori medi di mercato per la legna in piedi.

L'Amministrazione universitaria annualmente provvederà ad assegnare agli utenti che ne facciano richiesta, quote a taglio, per una quantità non superiore a q.li 40 per nucleo familiare ed a procedere direttamente al taglio di legna da fornire a ciascun nucleo familiare che ne faccia richiesta.

Le assegnazioni e le forniture di cui al comma precedente sono effettuate dietro corrispettivo a rimborso spese che verrà fissato annualmente dalla Deputazione Agraria.

Art. 12 Sanzioni

Chiunque ottenesse sotto falso nome concessione di materiale legnoso non per i propri bisogni, ma per cederlo o venderlo ad altri, oltre alla confisca del materiale, soggiacerà ad una sanzione amministrativa, conciliabile presso il Presidente, da Euro 100,00 (cento euro) a 200,00 (duecento euro).

TITOLO IV° USO CIVICO DELLA COLTIVAZIONE DELLE TERRE DEMANIALI

Art. 13 Coltivazione dei terreni

Ogni cittadino ha il diritto di coltivare, quei terreni del demanio dell'Università Agraria, assegnati alla Categoria "B".

E' vietata la coltivazione delle terre quando:

- a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- b) sia intervenuto provvedimento di mutamento di destinazione anche se provvisorio;
- c) trattasi di terreni o superficie di strade rurali o tratturi, anche se non utilizzati, dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione universitaria realizzazioni di opere di pubblico interesse.

Art. 14 Limitazioni

La superficie coltivabile è limitata alla concessione rilasciata dall' Amministrazione agraria.

Il terreno coltivato potrà essere delimitato a cura e spese del concessionario e secondo lo standard e le indicazioni che l'amministrazione agraria fornirà.

Art. 15 Corrispettivo

L'Amministrazione universitaria nel richiedere il canone si ispira al criterio di favorire la coltivazione per il contributo che dà la mano dell'uomo alla conservazione dell'ambiente e della natura.

Art. 16 Concessioni amministrative

Per i terreni occupati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento e per i quali non è stata richiesta la legittimazione o la reintegra, l'Amministrazione provvederà, con gli aventi diritto ai sensi del presente regolamento e dell'art.4 dello Statuto, alla stipula di atti di concessione amministrativa nel quale dovrà essere indicata: la durata, le colture da porre in atto e la normativa culturale dei boschi.

In caso di rifiuto a sottoscrivere l'atto di concessione l'Amministrazione provvederà alla reintegra del terreno occupato.

Art. 17 Divieti



E' fatto assoluto divieto di cedere il terreno di cui all'articolo precedente ad altri senza autorizzazione preventiva dell'Ente che dovrà essere adottata con deliberazione della Deputazione Agraria.

TITOLO V° USO CIVICO DEL PASCOLO

Art. 18 Diritto di pascolo

Il diritto di pascolo si intende esteso a quella parte del territorio universitario assegnato alla Categoria "A" (boschi e pascoli).

Art. 19 Divieti

Il pascolo è vietato:

- a) sui terreni riservati al bestiame dell'Ente;
- b) sulle aree destinate a coltura agraria;
- c) sulle aree per le quali è intervenuto decreto di mutamento di destinazione anche se provvisorio;
- d) sui boschi sottoposti a ceduzione per il periodo previsto dalla vigente normativa statale;
- e) per divieti da parte delle autorità forestali;
- f) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
- g) sulle aree sottoposte a divieti temporanei (riguardi).

Art. 20 Immissioni al pascolo

Gli animali che possono essere immessi al pascolo sulle superfici autorizzate sono solamente i bovini della cui custodia e cura i proprietari sono, comunque e sotto qualsiasi profilo, direttamente e unicamente responsabili.
Parimenti l'Ente non risponderà di furti, danni, mortalità, ecc. che il bestiame dovesse subire o arrecare durante il periodo del pascolo.

Art. 21 Iscrizione sui ruoli

Il bestiame di cui all'articolo precedente, e ogni sua variazione, deve essere denunciato, dall'utente proprietario o da persona appartenente allo stesso nucleo familiare purché maggiorenne, all'ufficio universitario, che ne rilascia ricevuta, entro i 30 giugno dell'anno agrario di competenza.

Art. 22 Marchio

Il bestiame, prima di essere immesso sui pascoli autorizzati dovrà essere identificato secondo la normativa vigente ed eventualmente l'Ente potrà richiedere un'ulteriore identificazione tramite microchip.

Su richiesta dei guardiani universitari gli utenti dovranno indicare a vista il proprio bestiame.

Art. 23
Bestiame maschio

E' fatto divieto, al fine di evitare monte indesiderate, al pascolo sui terreni universitari del bestiame maschio che abbia superato l'anno di età.

L'Ente provvederà annualmente ad istituire "riguardi" per il bestiame di cui al comma precedente.

Art. 24
Corrispettivi

Il contributo dovuto dagli utenti quale rimborso delle spese all'amministrazione viene fissato in euro 30 a bestia e potrà essere aggiornato annualmente dal Consiglio agrario.
Da detto contributo sono esenti i vitelli, nati dal bestiame già immesso, fino al terzo mese di età.

Art. 25
Vaccinazioni

Il bestiame immesso sui pascoli universitari dovrà essere vaccinato, con certificazione veterinaria, ai sensi della legislazione vigente, a cura e spese del proprietario.

L'Ente si riserva la facoltà di allontanare dai pascoli universitari, a spese dell'utente, il bestiame che non sia stato sottoposto a vaccinazione.

Il bestiame proveniente da fuori del Comune di Valmontone dovrà essere accompagnato dal certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza.

Art. 26
Divieto di adduzione acqua

E' vietato prelevare acqua dai fontanili universitari anche se per uso zootecnico.
In periodi di particolare siccità l'Ente potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie e compatibilmente con gli altri compiti istituzionali, a rifornire i fontanili che non presentassero sufficiente portata di acqua.
L'Ente potrà rifornire di acqua anche strutture private di utenti dietro corresponsione di un rimborso di spese che verrà fissato annualmente dalla Deputazione Agraria.

TITOLO VI°
RACCOLTA DI PIETRE E SABBIA

Art. 27
Domande

Handwritten initials

Handwritten initials

La raccolta da parte degli utenti di pietre superficiali e di sabbia è libera e gratuita in qualunque demanio roccioso incolto, previo domanda e conseguente regolare concessione.

Art. 28

Disciplina delle concessioni

Il trasporto delle pietre e della sabbia va fatto con tutte le cautele necessarie onde evitare danni a chicchessia e senza mai ricorrere al rotolio delle pietre ed allo "strascico" delle stesse che arrecherebbero danno ai fondi stradali.

L'esercizio di tale diritto, nei demani sottoposti a vincoli forestali, è sempre subordinato all'osservanza della legge forestale e del regolamento di polizia forestale vigente nella Provincia.

Art. 29

Concessioni a terzi

La concessione di pietre e di sabbia per scopi industriali è consentita con tutte le modalità di cui innanzi e dietro pagamento di un corrispettivo in denaro preventivamente stabilito dalla Deputazione Agraria.

TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Sanzioni

L'inosservanza alle norme dal Titolo I° al VII° di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) infrazione della normativa di cui agli articoli 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 17 e 26: sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cento euro) a Euro 300,00 (trecento euro) e confisca del prodotto;
- b) infrazione alla normativa di cui agli articoli 19 - 20 - 21 - 22 - 23 e 25: sanzione amministrativa a capo da Euro 50,00 (cinquanta euro) a Euro 300,00 (trecento euro) oltre alle spese sostenute per la cattura e l'alimentazione e denuncia alla magistratura quando l'azione comporta sanzioni penali;
- c) infrazione alla normativa di cui agli articoli 27 - 28 e 29: sanzione amministrativa da Euro 150.000 (centocinquanta euro) a Euro 500,00 (cinquecento euro) oltre al rimborso dei danni eventualmente arrecati.

Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di notifica presso la Tesoreria universitaria che ne rilascerà quietanza.

Per i pagamenti eseguiti dal 16° giorno dalla data di notifica ed entro il 45° giorno verrà applicata una sanzione pari ai due terzi della sanzione massima; dal 46° giorno dalla data di notifica verrà applicata la sanzione massima.

Art. 31
Sanzioni penali

Per le infrazioni alle prescrizioni di cui al presente regolamento, commessi da non utenti, si procederà con denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 820 e 821 del Codice Civile per l'applicazione degli articoli 624 e 627 del Codice Penale.

Art. 32
Norma Transitoria

Al fine di consentire l'entrata in vigore nei tempi utili dell'anno in corso degli effetti delle norme di cui all'art. 5 delle norme generali del presente Regolamento e dell'art. 6 del precedente Statuto, nonché art. 4 del Nuovo Statuto approvato, il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione.

